

PROVINCIA DI ROVIGO



Allegato alla D.C.P. n. 31/41728 del 6/10/2014

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN TEMA DI ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 1 - Finalità

La Provincia di Rovigo svolge le funzioni attribuitele dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", e segnatamente:

- a) tenuta dell'Albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
- b) incentivazione delle associazioni Pro Loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi.

Articolo 2 - Criteri ispiratori

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia di Rovigo persegue l'obiettivo dello sviluppo turistico equilibrato e della qualificazione turistica integrata del proprio territorio, al fine di promuovere le possibili sinergie fra le diverse zone aventi peculiari caratteristiche.

Nell'ambito di tali attività è attribuita particolare importanza all'opera di sostegno e di promozione del coordinamento fra gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche e private del settore.

Articolo 3 - Albo provinciale delle associazioni "Pro Loco"

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera "a", la Provincia di Rovigo istituisce l'Albo provinciale delle associazioni Pro Loco, e dei loro eventuali organi associativi o consortili, da pubblicarsi entro il 30 giugno di ogni anno nel B.U.R.

All'Albo possono iscriversi le associazioni Pro Loco aventi sede nel territorio provinciale, i loro organi associativi o consortili, l'organo associativo regionale nella Provincia in cui ha sede, che si propongano di svolgere, nel territorio di rispettiva competenza, azioni per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e sociali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinsecano essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione anche ai fini turistici, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
- b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'art. 20, comma 3, lettera c) della L.R. n. 33/2002;
- e) attività ricreative.

Nello stesso Comune viene costituita, di norma, un'associazione Pro Loco.

La Provincia riconosce l'organismo associativo provinciale, i consorzi delle associazioni Pro Loco, che svolgano la propria attività attraverso il loro coordinamento, il supporto organizzativo, l'assistenza, la promozione delle loro aggregazioni anche temporanee per il perseguimento di progetti, oltre che la loro rappresentanza.

Articolo 4 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo provinciale

Sono iscritte a domanda all'Albo le associazioni Pro Loco che abbiano i seguenti requisiti:

- la costituzione con atto pubblico, ovvero con scrittura privata, regolarmente registrata presso la competente Agenzia delle Entrate;
- uno statuto che deve prevedere:
 - o la gratuità delle cariche sociali, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e specificatamente documentate;
 - o la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio;
 - o che in caso di scioglimento l'Assemblea devolve i beni acquistati con il concorso finanziario pubblico, specifico e prevalente ai fini di utilità sociale;
 - o le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi;
 - o la democraticità della struttura organica e, in particolare, l'approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci, l'esplicita previsione di procedure per l'ammissione e l'esclusione dei soci, l'elezione degli organi amministrativi da parte dell'assemblea dei soci, il diritto dei soci ad accedere agli atti dell'associazione ed alla relativa documentazione, la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali;
 - o che tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgano attività nel territorio comunale possano iscriversi all'associazione Pro Loco relativa al territorio del proprio Comune.

L'organismo associativo provinciale e i consorzi possono essere iscritti all'Albo provinciale in funzione delle Pro Loco associate ed iscritte al predetto Albo.

L'organismo associativo regionale viene iscritto all'Albo della Provincia in cui ha sede.

Articolo 5 - Iscrizione all'Albo provinciale

Le associazioni Pro Loco, i relativi organismi associativi ed i consorzi che intendano iscriversi all'Albo provinciale sono tenuti a presentare alla Provincia di Rovigo una domanda corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- parere del Comune sull'iscrizione dell'associazione Pro Loco all'Albo provinciale, rilasciato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. d) della L.R. n. 33/2002.

L'iscrizione all'Albo provinciale costituisce presupposto per:

- la partecipazione agli organismi collegiali nei casi previsti da norme vigenti;
- la fruizione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni;
- l'utilizzo della denominazione "Pro Loco" o l'inserimento di tale espressione nella denominazione degli organismi associativi o consortili di Pro Loco;
- l'eventuale convenzionamento con la Provincia per la gestione di attività relative alle competenze provinciali.

La cancellazione dell'iscrizione all'Albo provinciale avviene su richiesta delle associazioni Pro Loco, dei relativi organismi associativi e dei consorzi, o, d'ufficio, dalla Provincia, nel caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Articolo 6 – Contributi alle Pro Loco ed ai loro organismi associativi o consortili

La Provincia di Rovigo, nei limiti delle risorse a disposizione, eroga alle associazioni Pro Loco ed ai loro organismi associativi o consortili contributi per le attività e per le spese di funzionamento.

Le associazioni Pro Loco, il loro organismo associativo provinciale e i consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33 e dal presente Regolamento, rivolgono alla Provincia di Rovigo domanda di contributo che deve essere inviata, a pena di esclusione, (farà fede la data del timbro postale) entro e non oltre il 31 marzo corredata dai seguenti documenti:

- programma annuale delle attività con l'indicazione delle relative previsioni di spesa;
- bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- relazione consuntiva dell'esercizio precedente.

I contributi sono concessi ed erogati previa verifica della regolarità della documentazione prevista a corredo della domanda ed in relazione ai criteri annualmente disposti dalla Provincia di Rovigo.

I contributi assegnati sono revocati nel caso in cui le attività finanziate non siano completate nel periodo previsto, fatta salva la possibilità di proroga nel caso in cui il ritardo sia motivato.

Articolo 7 - Norma transitoria

Le associazioni Pro Loco già iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 2 della L.R. 31 agosto 1983, n. 45, sono iscritte d'ufficio all'Albo della Provincia di Rovigo.

Al fine di conservare l'iscrizione all'Albo provinciale, entro centottanta giorni dall'iscrizione le associazioni devono adeguare il proprio statuto al presente regolamento e trasmetterlo alla Provincia.

Per l'anno 2003 le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso all'Albo della Provincia. Di tale scadenza sarà data notizia mediante internet e comunicazione alle associazioni Pro Loco iscritte all'Albo provinciale, al Comitato provinciale ed ai loro Consorzi.

E' abrogato il precedente Regolamento provinciale e successive modifiche e/o integrazioni, adottato con il provvedimento della Giunta provinciale n. 125/25436 del 26/06/2002